ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1101 DEL 24 LUGLIO 2026

PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

REG.(UE) 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

FEAMPA

111302 – 2026-porti

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	**3** - Investimenti nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 1, 2, 5, 7, 47, 48

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

INDICE suddiviso per paragrafi

1 DEFINIZIONI E ACRONIMI 4

2 INQUADRAMENTO DELL'AZIONE 6

3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 7

4 SCHEDA DI INTERVENTO: 8

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE 8

4.2 SCOPO DEGLI INTERVENTI 8

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI 9

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO 10

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO 10

4.6 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI 11

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO 11

4.8 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO 11

4.9 SPESE AMMISSIBILI 15

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI 18

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 19

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA 19

4.13 DOTAZIONE FINANZIARIA 19

4.14 CRITERI DI SELEZIONE 20

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE 23

4.16 INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI 27

4.17 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 29

5 ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI 33

5.1 TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 33

5.2 REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 33

5.3 PROROGA 35

5.4 VARIANTI 36

5.5 ANTICIPI 38

5.6 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO 39

5.7 SALDO DEL CONTRIBUTO 40

5.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE 42

5.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 45

5.10 CONTROLLI 46

5.11 RINUNCIA 47
5.12 REVOCA E DECADENZA DEL SOSTEGNO 47
5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47
5.14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 48
5.15 CONTATTI 52

1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

- Piccola pesca costiera: attività di pesca praticate da:
 a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio; Tali attrezzi non devono risultare sulla licenza di pesca dell'imbarcazione, né fra gli attrezzi principali, né secondari;
 b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- Pesca nelle acque interne: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- Pescatore: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- Impresa di pesca: un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- Armatore di un'imbarcazione da pesca: persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- Proprietario: persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- Tipologia di Intervento: i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- Tipologia di Operazione: una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- Investimento: ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- Piani di Gestione Locali (PLG): piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne: è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al

conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).

- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle Istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro Regioni e, ove del caso, da Paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- O.I. - Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione (ai fini del presente bando il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione).
- O.S. – Obiettivo specifico.
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).

2 INQUADRAMENTO DELL'AZIONE

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, l'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

Il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 3 dell'Obiettivo Specifico 1.1 della Priorità 1 del PN FEAMPA 2021-2027 nell'ambito dell'intervento 2.

L'azione mira a rendere più sicure le attività di pesca nei luoghi di sbarco.

Il presente bando attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Operazioni attivabili
111302	1-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 5-Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti 7- Investimenti per migliorare la tracciabilità 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware 48-Investimenti in tecnologie dell'informazione - software

3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto richiedente può presentare **una sola domanda di contributo**, la quale deve essere **trasmessa**:

Da: rappresentante legale dell'ente richiedente o dirigente o PO competente incaricato.

Modalità: dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità esclusivamente dal legale rappresentante (o dirigente o PO competente per gli enti pubblici) che domanda l'aiuto (mod.1), in conformità con le modalità previste dal Codice Amministrazione Digitale (articolo 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 82/2005, tramite il portale informatico **IOL – Istanze On Line** accessibile (dal 05/08/2026) tramite SPID/CIE/CNS dal link che verrà riportato nella pagina internet dedicata al presente bando reperibile sulla pagina internet del FEAMPA al seguente link:

https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-39987

La data e l'ora di avvenuta presentazione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora di trasmissione indicate dal sistema IOL.

Termine: la domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere trasmessa tramite IOL a partire dal 05/08/2026 ed **entro il 05/10/2026.**

Modulistica: il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche approva i moduli previsti dal presente bando, che vengono pubblicati sulla suddetta pagina del portale regionale dedicato ai fondi comunitari; con l'approvazione dei moduli potranno essere fornite ulteriori specificazioni o elementi di dettaglio, applicativi e pratici, connessi ai contenuti del bando; la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della suddetta modulistica, come specificata al paragrafo 4.8 unitamente alla ulteriore documentazione ivi indicata.

Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo **agricoltura@certregione.fvg.it** specificando l'oggetto **"FEAMPA 2021-2027 – Bando 111302-2026-porti".** Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo pec.

La irricevibilità, e immediata esclusione dell'istanza senza possibilità di sanare le carenze della domanda, è esplicitata al paragrafo 4.17 del presente bando nel sottoparagrafo "Ricevibilità delle domande".

4 SCHEDA DI INTERVENTO:

111302- Priorità 1, O.S. 1.1, Azione 3 - Investimenti nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale, il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Le azioni previste saranno dirette a tutti i territori regionali costieri su cui insistono flotte pescherecce.

4.2 SCOPO DEGLI INTERVENTI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1: "*Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale*".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- infrastrutture nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all'asta esistenti e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato, valorizzanti il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato e in attrezzature che garantiscono la continuità della catena freddo, la salubrità dei prodotti e per fornire valore a catture indesiderate (non destinate al consumo umano), es: farina e olio di pesce, cibo per animali domestici ecc., senza creare un mercato redditizio di catture indesiderate; gli impianti tecnici saranno orientati all'uso di energie rinnovabili per ridurre impronta di carbonio;
- migliorare le condizioni di operatività degli addetti nei porti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all'asta esistenti e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato in termini di lavoro, salute e sicurezza. Si renderanno più incisive le misure tecniche in aree WESTMED e adriatica e per riduzione dell'impronta carbonio;

promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco (art.15 del Reg.1380/13 e artt.49 bis e quater del Reg. (UE) 812/15).

.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca pubblici, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica..

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca pubblici, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato, nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto

05-Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti

L'operazione sostiene investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti, nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti, nei ripari di pesca, nelle sale per la vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;

b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:

 - migliorano le infrastrutture dei porti di pesca esistenti, dei luoghi di sbarco, delle sale per la vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
 - facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato;
 - migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca pubblico.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca (Porti esistenti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta esistenti, strutture collettive per la vendita diretta, centri di pesatura). L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379.

47- Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza. Sono ammessi al sostegno anche i costi per la digitalizzazione ed il controllo della produzione presso i porti pescherecci, i ripari di pesca e le sale per la vendita all'asta.

48- Investimenti in tecnologie dell'informazione - software

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza. Sono ammessi al sostegno anche i costi per la digitalizzazione ed il controllo della produzione presso i porti pescherecci, i ripari di pesca e le sale per la vendita all'asta.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*". Pertanto, l'attuazione del presente bando non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.☐

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, , sono:

> Amministrazioni pubbliche e Autorità portuali designate alla gestione di porti di pesca e/o di luoghi di sbarco, e/o di sale per la vendita all'asta e/o di ripari di pesca e/o per le strutture collettive di vendita diretta per le operazioni di codice 1,2, 5, 7, 47 e 48.

Nel paragrafo 4.7 sono indicate le ulteriori condizioni di ammissibilità degli interventi.

4.6 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese, qualora il cumulo con tali ulteriori aiuti determini un superamento dell'intensità dell'aiuto spettante ai sensi del presente bando.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509. Per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento per affinità alle violazioni gravi definitivamente accertate come specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 1 dell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili o altre specifiche del presente bando.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente bando.

4.8 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al bando:

- **Modulo 01-Domanda di contributo**;
- **Modulo 02-Dichiarazioni**;

- **Modulo 03-Scheda progettuale**, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'operazione ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- **Modulo 04**-Elenco Preventivi;
- **Modulo 05**-Quadro Economico;
- **Modulo 06**-Criteri di Selezione;
- file **111302_Excel moduli.xls** da allegare in **formato Excel editabile.**

I moduli **01, 02, 03, 04, 05** e **06** sono compilati attraverso il file **111302_Excel moduli.xls**, la stampa di ogni foglio del file produrrà i relativi file .PDF, che dovranno essere trasmessi tramite il portale informatico dedicato IOL. Il medesimo file andrà caricato e trasmesso anche in formato Excel editabile.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- Per l'acquisto di beni materiali e di servizi, nonché per le spese generali, documentazione dei **tre preventivi**, **corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**, come di seguito specificato.

 Il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Ciascun preventivo deve essere **corredato da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**. La richiesta di preventivo, effettuata da parte dell'istante, dovrà esplicitare le particolari caratteristiche del bene o servizio. I preventivi presentati devono essere **confrontabili** e devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati (nel caso in cui il preventivo presentato con l'istanza non specifichi la validità, il periodo di validità verrà considerato pari a 60 giorni dalla data del preventivo).
 La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. **Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.**
 Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).
 La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente. Nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o di carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata dal tecnico progettista, nonché documentazione da cui risulti l'unicità del fornitore e la carenza di soggetti che offrono i medesimi beni e servizi. A tal fine sarà necessaria la documentazione comprovante la ricerca svolta, ad esempio attraverso la trasmissione delle richieste di preventivo effettuate - con fissazione di congruo termine per la risposta, allo scopo di fornire evidenza della mancanza di soggetti disponibili.

Nella procedura di richiesta dei preventivi deve essere garantita la necessaria separazione tra le imprese e la conseguente autonomia dei fornitori nell'effettuazione dei preventivi stessi, con lo scopo di ottenere una congruità del prezzo preventivato legato al principio della corretta concorrenza e comparazione delle offerte.

I preventivi pertanto devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili, anche di fatto, ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 36 del 2023 tra i quali rientra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Tra queste rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le relative sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Inoltre le ditte fornitrici non devono avere in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Infine dovrà essere attestata l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il richiedente e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente.

Gli **enti pubblici** possono derogare dall'obbligo dei 3 preventivi ma in ogni caso deve essere garantito il rispetto degli obblighi per affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, con la presenza di una relazione di congruità dei prezzi previsti sottoscritta da parte di un tecnico che specifichi l'effettuazione di una ricerca di mercato.

- per progetti che prevedono lavori:

 - Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) ai prezzari approvati dalla Giunta Regionale (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/);

 Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario regionale. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.
 - relazione, redatta da un tecnico, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie, inclusa indicazione dell'eventuale assoggettabilità a VIA;

- tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento;
- titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;
- relazione tecnica ed elaborati grafici dell'intervento redatti dal tecnico (a titolo esemplificativo in relazione alla complessità del progetto: situazione ex-ante e situazione ex-post, planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti, documentazione fotografica ex-ante).

- per le spese professionali, oltre alla documentazione relativa alla richiesta e successiva trasmissione dei preventivi, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, questi non potrà risultare contemporaneamente anche amministratore o legale rappresentante delle imprese chiamate a presentare i preventivi ne ad eseguire i lavori. Sono applicabili le deroghe per gli enti pubblici in materia nei termini di cui sopra previste per i beni e servizi
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- qualora si chieda il riconoscimento dell'IVA in quanto non recuperabile, certificazione di un tecnico contabile o del segretario generale dell'ente relativa al carattere dell'IVA (detraibile ovvero non detraibile) di cui si chiede il riconoscimento;
- in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate):
 - computo metrico delle opere edili, con evidenza di quelle realizzate allo stato di avanzamento attuale, a firma del Direttore dei lavori;
 - copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
 - numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico (rimangono salve le deroghe succitate inerenti i beni e servizi), nonché documentazione relativa alla procedura di affidamento;
- Eventuale documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti finalizzati all'attribuzione di specifici criteri di selezione qualora venga richiesto il relativo punteggio;
- Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'ente richiedente approva la presentazione della richiesta di finanziamento e la relativa previsione di spesa;
- Documentazione da cui si evincano i poteri di firma (per competenza o specifico incarico), nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'Ente;
- Documentazione attraverso la quale si possa desumere che l'area d'intervento è destinata al settore della pesca professionale;

In caso di mancata o carente trasmissione della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa.

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 1 gennaio 2023 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg.(UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa; tali spese dovranno essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili all'intervento finanziato.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario e pagate per l'attuazione dell'operazioni entro il termine di rendicontazione di cui al paragrafo 5.1 (salvo quanto previsto dal paragrafo 5.7), e in ogni caso entro il termine di chiusura del Programma, fissato al 31 dicembre 2029, spese successive non saranno ammesse.

Per quanto riguarda le spese ammissibili si fa inoltre riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;

- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

Un'operazione (nella sua visione più ampia quindi anche oltre l'intervento finanziato con il presente bando) può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;

b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

a) Spese per lavori;
b) Spese per beni e servizi;
c) Eventuali oneri, solo nei casi in cui non siano recuperabili;
d) Spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a f) sopra elencate.

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezziario approvato con Delibera di Giunta Regionale. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista. Per la relativa documentazione necessaria si rimanda al paragrafo 4.8.

Non saranno considerati ammissibili lavori non compatibili con la normativa urbanistica vigente.

Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il beneficiario le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, ne rapporti con questi di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile.

Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come illustrata al paragrafo 4.8. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.
Inoltre, i beni e servizi previsti nel progetto non possono essere forniti da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, né con questi rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile.
In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l'acquisto e l'istallazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato
- investimenti per infrastrutture e per attrezzature connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti destinati ad attrezzature volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica;
- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- acquisto di macchine di lavaggio e di contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio del pescato;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni, noleggi di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);

- spese connesse alla realizzazione/adeguamento dei Centri di Spedizione Molluschi (CSM), qualora facenti parte di una filiera produttiva unica ovvero quale parte di un'attività di commercializzazione di produzioni primarie e quindi connessa a quella principale di pesca e di asta.

Eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del CPR. L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni eventuale tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; e sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime e dovranno comunque, se dovuti, essere rispettati gli obblighi del codice degli appalti riferiti a questi servizi.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
- ogni altro tributo od onere fiscale per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile In merito si applica quanto specificato al paragrafo 4.8 per la documentazione per beni e servizi compresa la deroga per affidamenti pubblici.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti.

In aggiunta a quanto previsto nelle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13;
- i deprezzamenti e le passività, a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi; gli interessi di mora;

- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014;
- le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo a meno che non risultino necessarie per lo specifico investimento finanziabile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;
b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci;
d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca,
f) la pesca sperimentale;
g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
h) il ripopolamento diretto;
i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Per ciascun **beneficiario** è fissato in **€ 550.000,00**, il limite massimo del **contributo concedibile.**

Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi di spesa inferiori a **€ 10.000,00** per ciascuna domanda.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Ai sensi dell'art. 41, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139, l'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari, in qualità di organismi pubblici, è pari al 100% della spesa totale ammissibile al beneficio, come stabilito alla riga 8 della tabella di cui all'Allegato III del medesimo Regolamento.

4.13 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in **€ 1.100.000,00** (risorse della priorità 1, obiettivo specifico 1.1, tipologia di intervento codice 02 del Piano finanziario FEAMPA); eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella5: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	n.a.	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	n.a.	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,85	n.a.	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤1 C=0,5 R4>1 C=1	3	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	n.a.	
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	5	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R7)	Marano Lagunare: C=1 Grado: C=0,75 Trieste: C=0,30 Monfalcone C=0,30 Muggia. C=0,10 Sistiana: C=0	2	

SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R8)	Marano Lagunare: C=1 Grado: C=0,75 Trieste: C=0,40 Monfalcone C=0,30 Muggia. C=0,10 Sistiana: C=0	2	
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	n.a.	
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	n.a.	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	R11=SI C=1 R11=NO C=0	n.a.	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SI C=1 R12=NO C=0	n.a.	
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0	1	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,98 Q1=bassa C=0,90	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	**10**	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0≤PD≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	0≤PG≤0,5*PT C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6<5 C=0 5≤Q6<10 C=0,5 10≤Q6<20 C=0,75 Q6≥20 C=1	n.a.	

Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca. (Q7)	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	2	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	1	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	n.a.	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1>1C=1	1	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015 (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	**5**	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico /Costo totale	1	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico /Costo totale	n.a.	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico /Costo totale	n.a.	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico /Costo totale	8	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico /Costo totale	2	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	8	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	n.a	
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10=0 C=0 1≤O10<3 C=0,5 O10≥3 C=1	3	

SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed istallazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	n.a.	
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	n.a.	
		TOTALE	**100**	

Le caratteristiche di un investimento (es. innovazione) possono far ottenere punteggi anche da più di un criterio di selezione, tuttavia le specifiche spese possono essere attribuite ad uno solo criterio tematico (caratterizzato dal rapporto tra la spesa dello stesso investimento tematico e quella complessiva).

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Il valore del coefficiente C sarà arrotondato alla terza cifra decimale, mentre il valore del punteggio assunto da ciascun parametro (Ps e P) come anche quello del punteggio finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Le proposte progettuali potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si seguirà l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data di trasmissione dell'istanza indicata dal sistema IOL.

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al paragrafo 4.14

Tabella 5: Nota metodologica ai criteri di selezione a regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il

		criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore.
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000.	L'iniziativa raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, qualora il richiedente ha sede legale in uno del Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è un numero maggiore di pescherecci in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo cui assegnare il valore di C pari ad 1. Sulla base del numero di pescherecci iscritti negli uffici marittimi della Regione risultanti dal SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura) si attribuiscono i seguenti valori del coefficiente c: Marano Lagunare: C=1 Grado: C=0,75 Trieste: C=0,30 Monfalcone C=0,30 Muggia. C=0,10 Sistiana: C=0
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è una consistente stazza in GT della flotta iscritti presso la struttura portuale in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo di GT cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo di GT cui assegnare il valore di C pari ad 1. Sulla base del numero di pescherecci iscritti negli uffici marittimi della Regione risultanti dal SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura) si attribuiscono i seguenti valori del coefficiente c: Marano Lagunare: C=1 Grado: C=0,75 Trieste: C=0,40

		Monfalcone C=0,30 Muggia. C=0,10 Sistiana: C=0
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso in cui aderisce volontariamente per un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II. di una misura tecnica vigente per la pesca dei demersali nella GSA di iscrizione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del 13.5.2022, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione

	nuovi posti di lavoro (PT)	dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (*smart working skills*).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	l calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento. A tal fine ogni spesa del progetto può essere attribuita ad un'unica operazione.
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0. Si intende non il semplice rispetto dell'obbligo, ma la previsione degli investimenti sopra specificati.
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista

	bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta, sul totale dell'investimento del progetto
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati alla costruzione ex novo, all'adeguamento e/o ammodernamento dei piccoli ripari di pesca, sul totale dell'investimento del progetto
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti realizzati nelle aree portuali finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori, sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'innovazione si intende riferita alla relativa imbarcazione.
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati	L'iniziativa prevede investimenti per la creazione ex novo ovvero adeguamenti di posti barca destinati alla pesca. Il valore del coefficiente C assume valore pari a zero per un numero minimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati e valore di C pari ad uno per un valore massimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO12	L'iniziativa riguardagli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto

4.16 INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

Tabella 6 Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
07	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità

Tabella 7 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
5	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone
2	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
1,2,5,7,47 e 48	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
1	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO_2	kWh/tonnellate
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 6 e 7, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza, quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

Gli indicatori di prodotto per il monitoraggio ambientale per l'intervento, conformemente a quanto previsto nel Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PN FEAMPA 2021-2027, sono riportati nella tabella che segue:

Tabella 8: Indicatori ambientali

CODICE OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE	UNITA' DI MISURA
1. Riduzione del consumo energetico ed efficienza energetica		
	Miglioramento dell'efficienza ottenuto in termini riduzione del consumo di carburante per anno*	percentuale (%)
5. Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti	N° di interventi che non prevedono nuova impermeabilizzazione del suolo (dove pertinente)	numero (N)
	N° di interventi sulle strutture esistenti che ne prevedono la riqualificazione edilizia e/o urbanistica	numero (N)
	N° di interventi edilizi realizzati con l'applicazione delle Norme UNI 1602830 –"Pianificazione e gestione del rumore di cantiere"	numero (N)
	N° di interventi che prevedono il recupero e il riuso delle acque di lavaggio*	numero (N)
	N° di interventi che prevedono la riqualificazione energetica degli edifici e/o degli impianti*	numero (N)
	Quantità di energia risparmiata/anno per intervento di riqualificazione energetica (kWh)*	energia (kWh/anno)
7. Investimenti per migliorare la	N° di sistemi di tracciabilità avviati	numero (N)

tracciabilità		

(*)Sono contrassegnati con un asterisco "*" gli indicatori che permettono di verificare il contributo attivo del Programma agli obiettivi relativi al principio del DNSH.

4.17 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Servizio caccia e risorse ittiche, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del presente bando tramite il portale informatico IOL – Istanze On Line, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMPA,** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute. I suddetti codici potranno essere comunicati ai richiedenti anche prima dell'avvio formale dell'istruttoria.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati in 150 giorni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2000, nella Delibera di Giunta Regionale n. 765 del 24/05/2024. Tali termini decorrono, per le istanze di finanziamento, dalla data del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda.

Ricevibilità delle domande

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, verranno considerate **irricevibili ed escluse dall'aiuto in quanto non ammissibili**, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10-bis della L 241/1990.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dalla trasmissione tramite lo specifico portale informatico IOL – Istanze On Line accessibile tramite il link che verrà riportato nella pagina internet dedicata al presente bando reperibile sulla pagina internet del FEAMPA (vedasi paragrafo 3 del presente bando) e conseguente accesso attraverso l'identità digitale (SPID o CIE o CNS),
- invio (anche se tramite IOL) da parte di persona diversa dal legale rappresentante (o dirigente o PO competente per gli enti pubblici) del soggetto richiedente e quindi la conseguente mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente con le modalità previste dal Codice Amministrazione Digitale (articolo 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 82/2005);
- la carenza di documentazione essenziale, si precisa che ai fini della ricevibilità della domanda dovranno essere tassativamente presenti i Moduli 01 e 03, i quali dovranno risultare compilati; infatti attraverso questi due moduli, per la ricevibilità, si dovrà rilevare l'esistenza dei contenuti essenziali dell'istanza e quindi la identificazione del richiedente, la descrizione del progetto nonché l'importo del progetto, della percentuale di aiuto e del conseguente contributo richiesto, informazioni che devono essere presentate prima della scadenza del termine di presentazione dell'istanza. Nel caso di istanza carente della

documentazione essenziale – senza detti due moduli che riportano le informazioni essenziali - gli altri documenti presentati non saranno né tenuti in considerazione, né valutati.

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Avvio del procedimento

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento **mediante posta certificata PEC** al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente Azione, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle dichiarazioni fornite, anche tramite l'acquisizione di documentazione in capo ad altre amministrazioni.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

La **valutazione del punteggio** da attribuire alle domande viene effettuata nell'ambito della verifica di ammissibilità dell'istanza. Tale valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 di cui al precedente paragrafo 4.14. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene successivamente formulata la graduatoria.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità (criteri di selezione) e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno (Modulo 06) o eventualmente anche tramite integrazioni volontarie (il richiedente che ne ha i requisiti ne può fare richiesta in fase istruttoria tramite integrazioni documentali per condizioni preesistenti alla data dell'istanza). Tali punteggi potranno essere oggetto di verifica e modifica nella fase di istruttoria tecnico–amministrativa, Con l'istruttoria della domanda di finanziamento il Servizio caccia e risorse ittiche non potrà di sua iniziativa attribuire ulteriori requisiti di priorità in quanto l'istruttoria si limita ad accertare i requisiti indicati e conseguenti punteggi richiesti, né potrà di propria iniziativa modificare le tipologie di spese tematiche. Nel caso rilevi che sono incongruenti le classifica come "altre spese" in quanto non associate ai criteri di selezione. In caso di riduzione del punteggio richiesto la modifica sarà notificata al richiedente ai sensi e

con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990. Per i criteri in cui il punteggio è determinato dal rapporto fra il costo tematico e il costo totale dell'investimento, eventuali modifiche degli importi ammessi potranno determinare una variazione dei relativi punteggi. In tale circostanza potrà essere riconosciuto l'eventuale aumento di punteggio, in quanto derivante dall'automatismo di calcolo previsto dal criterio stesso, tenuto presente che una spesa può essere riferibile ad uno solo di questi costi tematici.

Eventuali **integrazioni o variazioni** presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa, mentre possono riguardare delle modifiche che meglio configurano e specificano l'attuazione delle finalità dell'istanza anche a rettifica delle precedenti indicazioni, fermo restando il contributo richiesto in domanda, che non potrà essere aumentato, mentre il punteggio potrà aumentare per condizioni preesistenti alla data della istanza anche se documentate solo con le integrazioni.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 7/2000 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessari in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Eventuali decurtazioni, inammissibilità o riduzioni del punteggio richiesto saranno notificate al richiedente ai sensi e con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990.

Graduatoria

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, con decreto del Responsabile del procedimento, viene formulata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo nonché di quelle

ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, disponendone la pubblicazione sullo specifico sito internet regionale per i programmi comunitari.

Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno. Le istanze "non ammissibili" e "non ricevibili" non vengono riportate.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMPA);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo finanziabile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Con la disponibilità di nuove risorse sul Piano Finanziario FEAMPA l'Amministrazione regionale potrà integrare le risorse destinate alle operazioni, sulla base dell'ordine della graduatoria.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi in graduatoria, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede, entro 18 mesi successivi alla data di approvazione della graduatoria, allo scorrimento della medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse, verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario **per la sua accettazione, che si intende acquisita in assenza di osservazioni espresse entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso**.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà inoltre ad inviare al beneficiario le Check list di autocontrollo appalti, da utilizzare ai fini della rendicontazione, come richiesto ai successivi paragrafi 5.6 e 5.7.

Con la concessione del contributo potrà essere prevista la trasmissione di copia delle domande dirette ad ottenere eventuali concessioni/autorizzazioni/altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la

realizzazione del progetto o comunque connessi ad esso ai fini della dimostrazione dell'avvenuta presentazione delle stesse. Il mancato invio della citata documentazione, potrà comportare la decadenza della concessione dell'aiuto con l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili.

Le condizioni che riguardano gli interventi presenti nella domanda di sostegno, che hanno determinato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione utile alla finanziabilità in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali. In tale ultimo caso potrà essere contattato l'eventuale istante che in ragione del nuovo contesto risulti finanziabile e ancora interessato ad effettuare l'investimento.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

5 ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI

5.1 TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il tempo massimo concesso per l'**esecuzione** degli interventi finanziati è stabilito dal Servizio caccia e risorse ittiche con l'atto di concessione del contributo in relazione alla tipologia d'intervento come descritta con l'istanza. Indicativamente, a decorrere dalla data dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Il tempi connessi con agli affidamenti pubblici o altre oggettive ragioni, potranno essere motivo di giustificazione di una dilazione temporale più ampia rispetto a quanto sopra.

Qualora per la realizzazione degli interventi siano necessarie autorizzazioni o concessioni e queste non risultino ottenute entro 12 mesi dalla data dell'Atto di concessione del contributo, il Servizio caccia e risorse ittiche potrà avviare il procedimento di revoca del sostegno, qualora tali interventi risultino essenziali per l'attuazione del progetto. In caso di compresenza di diversi investimenti per la medesima domanda di sostegno si assume la tempistica maggiore.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione degli interventi sarà effettuata sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il **termine per la rendicontazione** del progetto tramite presentazione dell'istanza di Saldo di cui al successivo paragrafo 5.7, è fissato entro i 60 giorni successivi al termine di esecuzione del progetto stabilito nel decreto di concessione del contributo.

5.2 REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I documenti quali **fatture, ricevute fiscali**, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "**Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP……Codice**

FEAMPA……". La stessa dicitura deve essere riportata nelle **causali di pagamento** con cui vengono pagate le medesime fatture.

Se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura "**Spesa PN FEAMPA 2021-2027"**, sia sulle fatture che nelle causali di pagamento.

Ai sensi del dall'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non saranno considerate ammissibili a liquidazione le fatture che non riportino il codice CUP assegnato al progetto. Ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa a fatture in cui il CUP non è stato riportato (inclusi i casi di fatture precedenti alla comunicazione del CUP), o è stato riportato in modo errato, dovranno essere applicate le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate "*di integrazione del Codice unico del progetto nella fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive*" (vedasi circolare AdE 563301/2025).

Le fatture inoltre dovranno riportare gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore che emette la fattura.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- Il documento giustificativo di spesa _____n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP……. Codice FEAMPA ……;
- Il documento giustificativo di spesa non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione

bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa), copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprensiva del n. Protocollo telematico, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

In caso di Ente Pubblico la copia dell'estratto conto può essere sostituita con mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione degli interventi devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

5.3 PROROGA

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori al Servizio caccia e risorse ittiche, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati e comunque relativi a

fatti occorsi entro il termine suddetto. Quest'ultimo, previa istruttoria, concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo (es. in caso di investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali per i quali è stata autorizzata la tempistica di 18 mesi, la proroga non può eccedere i 9 mesi).

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Potranno inoltre essere autorizzate proroghe in relazione alle procedure di attuazione secondo le norme di legge sui lavori pubblici.

L'Amministrazione regionale potrà inoltre concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario o richiedere la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità legate ai target previsti dal FEAMPA o la presentazione delle fatture liquidate entro date specifiche in particolare in ragione del raggiungimento del target finanziario del Programma.

In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che comportino l'impossibilità di rendicontare le spese nei termini di chiusura del programma FEAMPA 2021-2027 (31 dicembre 2029).

.

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici corredata da un documento di identità in corso di validità	08
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

5.4 VARIANTI

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione

tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, come definiti nel paragrafo 5.8 "Vincoli di alienabilità e di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all'altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni (all'interno della stessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono le seguenti: Investimenti strutturali; Macchine ed attrezzature; Spese per attività di formazione/consulenza (include le spese generali); Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca. In ogni caso l'importo oggetto di variante, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Si precisa che la soglia del 40% potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti le modifiche che non comportano una diversa funzionalità del bene configurabili come **adeguamenti tecnici** del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori (ossia le classi definite dal prezziario regionale) ammesse e approvate. In presenza di attrezzature gli adeguamenti tecnici dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% del preventivo ammesso a finanziamento.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. Con l'atto di Concessione di Variante eventuali economie comportanti una riduzione della spesa complessiva del progetto, saranno disimpegnate per permettere l'attuazione di altri aiuti.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per le varianti o adeguamenti tecnici, rilevanti, il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l'ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi etc.).

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera pur mantenendo le condizioni e limiti previsti dal presente capitolo, sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023).Rimane inoltre stabilito che i ribassi di gara non potranno essere riutilizzati.Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante:

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici corredata da un documento d'identità in corso di validità (da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile)	09
Per ogni spesa variata, tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa e relativa documentazione richiesta al paragrafo 4.8.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Progettazione definitiva od esecutiva, perizie di varianti e i verbali di aggiudicazione dei lavori, se presenti	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

5.5 ANTICIPI

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo di progetto. Gli anticipi sono coperti da un impegno dell'Ente alla restituzione tramite fondi propri, quale strumento fornito a garanzia da un ente pubblico.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici	10
Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo per Enti pubblici	11
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici sottoscrittore dell'istanza	

5.6 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 30.000,00**, può essere prevista una sola erogazione parziale (acconto) a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto l'anticipo, gli acconti (SAL) in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al **30%** della spesa ammissibile a finanziamento (primo caso), mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera (SAL) possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile (secondo caso).

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata ammessa a liquidazione in base:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

La somma dell'acconto erogabile e dell'eventuale anticipo non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.), da inviare via pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario o dirigente o PO competente per enti pubblici, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato, redatto sulla base dello stesso Prezziario regionale utilizzato in fase di istanza di finanziamento, progetti soggetti al codice degli appalti presenteranno la documentazione corrispondente (certificato di pagamento, Stato Avanzamento Lavori ecc)	

Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc. – modulo da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico .xml delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al paragrafo 5.2 (copie dei bonifici, copie estratti conto con l'evidenza del pagamento, …), compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori qualora non già presentati	
Check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, marcatura CE delle attrezzature ove dovuta ecc.	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al paragrafo 5.9 (**sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3** etc..)	

5.7 SALDO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione, via pec attraverso l'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori stabilito nel decreto di concessione del contributo.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SALDO sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato, redatto sulla base dello stesso Prezziario regionale utilizzato in fase di istanza di finanziamento , progetti soggetti al codice degli appalti presenteranno la documentazione corrispondente (certificati di pagamento, Stati Avanzamento Lavori, Stato finale ecc)	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro ecc .) – modulo da trasmettere sia in formato .pdf sottoscritto che in formato excel editabile)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico .xml delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al paragrafo 5.2 (copie dei bonifici, copie estratti conto con l'evidenza del pagamento, …), compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori qualora non già presentata	
Check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, marcatura CE delle attrezzature ove dovuta ecc.	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile	
Documentazione fotografica dell'intervento	

Indicatori di risultato (ex post)	15
Estratto del registro dei beni (se obbligatori in base alla normativa vigente) con riferimento ai beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al paragrafo 5.9 (**sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc.**.)	

L'operazione per essere riconosciuta e liquidato l'aiuto deve attuare:

- le finalità primarie previste con l'istanza;
- dovrà attuare almeno il 60 % della spesa ammessa (soglia del 60% che potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate).

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. La percentuale di realizzazione minima di cui sopra è calcolata con riferimento alle spese ammissibili rideterminate dal quadro economico di spesa risultante dalla aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto.Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo, ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sarà applicata una **riduzione pari al 3% del contributo dovuto**. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di **decadenza dal sostegno**, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario o altre motivazioni riconosciute dall'OI.

5.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 (CPR) ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è restituito se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La restituzione dovuta al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuata in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare comunicazione all'Amministrazione concedente. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (agricoltura@certregione.fvg.it) al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 16 Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e presa d'atto rilasciata dall'Amministrazione competente; obbligo previsto anche nelle altre situazioni quali il cambio di proprietà senza vantaggio indebito.

Nello specifico:

la vendita degli investimenti finanziati, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo i casi specifici previsti dal Reg. (UE) 2021/1139;

- il cambio di destinazione degli investimenti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a comunicarla e alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve darne comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche che rilascia la relativa presa d'atto se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc.), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<*la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata*>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

5.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- trasmettere i documenti di spesa relativi all'operazione qualora il Servizio caccia e risorse ittiche ne faccia richiesta, tenuto conto della necessità di dare corso alle certificazioni di spesa annuali, anche in relazione alla valorizzazione dei target finanziari previsti dal FEAMPA;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 10 anni ossia nei termini previsti dalla normativa in vigore. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- inviare annualmente, per cinque annualità a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del vincolo di destinazione di cui al precedente paragrafo 5.8.
- **rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale**.
- utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato con comunicazione alla Regione;

- rispettare gli **obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità**: i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

 a) fornendo, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media ufficiali** del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 c) esponendo **targhe o cartelloni permanenti** chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, **con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 Euro**;
 d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster** di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

 Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'O.I. applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

5.10 CONTROLLI

In ogni momento potranno essere previsti controlli, anche in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Su tutte le spese rendicontate dal beneficiario potrà essere effettuato un controllo in loco, in particolare prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione inerente l'operazione.

5.11 RINUNCIA

L'istanza di rinuncia al finanziamento deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del Modulo 17 adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dirigente o PO competente per enti pubblici, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.12 REVOCA E DECADENZA DEL SOSTEGNO

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza o revoca, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire tramite rinuncia a seguito di comunicazione del beneficiario o tramite revoca parziale o totale su iniziativa del Servizio caccia e risorse ittiche, che la può disporre sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco o di segnalazioni pervenute da altri Organi di controllo (Autorità giudiziarie, AdA, Commissione UE).

La valutazione delle condizioni di decadenza o revoca è in capo all'Amministrazione regionale, che esprime altresì le relative motivazioni.

5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-39987

Tutte le informazioni relative all'operazioni finanziata e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 03 – Scheda progettuale). Inoltre, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere il sostegno sarà pubblicato sul sito internet regionale dedicato al FEAMPA secondo quanto previsto dall'art. 49 par. 3) del Reg(UE) 2021/1060.

5.14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);

- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);

- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;

- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non

regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;

- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;

- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);

- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);

- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i

casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;

- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consilio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;

- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;

- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;

- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii;

- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii;

- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" aggiornato e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;

- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

- D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii.;

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

- D. M. n°16741 del 26 luglio 2017 - recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

- D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);

- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari e la circolare AdE 563301/2025

- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

- D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;

- Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente integrato e modificato di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

- Delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

- Delibera della Giunta regionale n. 765 del 24/05/2024 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1139- Determinazione dei termini del procedimento ai sensi della LR 7/2000;

5.15 CONTATTI

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche **Servizio caccia e risorse ittiche** e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.	**Il responsabile del procedimento:** **La posizione organizzativa programmazione, coordinamento e gestione amministrativa del programma comunitario FEAMPA relativo al settore della pesca e acquacoltura** dott. Pier Luigi Lodi e-mail: pierluigi.lodi@regione.fvg.it tel. 0481386371

Per informazioni rivolgersi:
alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo
e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it
Tel: 0432 555650
Cell: 335 6911925
alla Struttura stabile di Trieste: Stefano Kutin
e-mail: stefano.kutin@regione.fvg.it
Tel: 040 3774021

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE